

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL BOCCIODROMO DI NAPOLA

L’anno _____ il giorno ____ del mese di _____ presso la sede _____ del Comune di Erice

tra

il Comune di Erice, che di seguito nel testo sarà denominato “Comune” rappresentato dal _____ Responsabile del Settore II – Sport e Pubblica Istruzione, nato a _____ il _____

e

il sig. _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ C.F. nella qualità di _____ della _____ che di seguito nel testo sarà denominato per brevità soggetto affidatario (o gestore) con sede legale in via _____

PREMESSO

- che con deliberazione G.M. n. 49 del 06.03.2020, l’Amministrazione Comunale ha approvato i criteri generali per l’individuazione del soggetto affidatario in gestione dell’impianto sportivo comunale “Bocciodromo” di Napola;
- che con D.F.R.S. n. _____ del _____ sono state attivate le procedure per l’affidamento in gestione dell’impianto sportivo comunale Bocciodromo di Napola – Erice con l’approvazione dello schema di bando di gara e schema di convenzione;
- che con D.F.R.S. n. _____ del _____, in esito alle procedure di evidenza pubblica attivate, si è provveduto ad individuare il soggetto gestore suindicato;

Tutto ciò premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Il Comune di Erice, come sopra rappresentato, affida in concessione la gestione dell’impianto sportivo “bocciodromo comunale” sito ad Erice in località Napola, meglio descritto nell’allegata planimetria che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, a _____ che accetta a mezzo del legale rappresentante della medesima, impegnandosi a tal fine a gestire l’impianto sportivo assumendone la gestione tecnica, contabile e fiscale di tutte delle attività da espletare nella struttura sportiva.

Il Gestore si impegna altresì:

- a) favorire l’impegno delle competenze proprie dell’Associazionismo sportivo ai fini della promozione dello sport;
- b) svolgere un’adeguata funzione di promozione allo sport presso gli associati;

- c) garantire la fruizione dell'impianto ai diversi livelli della pratica sportiva da quelli di base a quelli amatoriali, a quelli propriamente agonistici;
- d) in particolare l'Associazione convenzionata si impegna a garantire la partecipazione attiva di proprio personale tecnico ed istruttori abilitati per gli obiettivi propri che saranno eventualmente concordati con l'Amministrazione comunale senza oneri per il Comune;

L'affidamento della gestione si intende concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente documento, accettate dal Gestore, con la firma del presente atto.

Art. 2 - Durata

La presente convenzione ha durata e validità di anni 5 (cinque) decorrenti dalla sottoscrizione della presente. Il rapporto convenzionale cesserà alla data prevista senza obbligo di alcuna disdetta da parte del Comune.

Qualora il concessionario si impegni all'esecuzione di lavori a proprie spese, previa autorizzazione del concedente, la concessione potrà avere durata superiore al citato periodo con specifica previsione e disciplina da definirsi nell'atto concessorio che giustifichi un vincolo di maggior durata a favore del concessionario, fino ad un massimo di anni 9 (nove) complessivi, in funzione del piano economico finanziario, del conseguente ammortamento degli investimenti, delle opere di miglioria e/o della gravosità e complessità delle manutenzioni programmate, previa valutazione positiva da parte della Giunta e dell'Ufficio Tecnico comunale. E' vietata la cessione a terzi della gestione.

Art. 3 - Norme d'uso dell'impianto

Sono di seguito riportate le norme d'uso dei campi da gioco, ai quali l'utente dovrà attenersi, che il gestore si obbliga a fare rispettare:

- a) La consegna del pallino termina sempre 15 minuti prima dell'orario di chiusura dell'impianto;
- b) Nel caso di richieste di altri giocatori non possono essere disputate più di due partite consecutive (con formazioni massimo a terne o a coppie), nelle ore di maggior richiesta dei campi e non più di due per le partite individuali.
- c) Non è consentito l'ingresso nei campi senza le scarpe regolamentari (suola liscia e senza tacco);
- d) Le prenotazioni devono essere fatte esclusivamente presso la Direzione del Bocciodromo;
- e) I minorenni sotto i 14 anni sono ammessi al gioco, previo accompagnamento e sorveglianza da parte di una persona maggiorenne che ne assume la responsabilità;
- f) Nel Bocciodromo Comunale deve essere mantenuto un comportamento sportivo ed educato. E' vietato schiamazzare, bestemmiare e fumare.
- g) A norma di legge, nell'impianto sportivo, sono rigorosamente vietati tutti i giochi di carte e d'azzardo;
- h) All'interno del Bocciodromo Comunale è consentita la consumazione di bevande esclusivamente analcoliche utilizzando contenitori quali lattine, tetrapak e bicchieri, borracce e bottiglie di plastica da riporre, dopo il consumo negli appositi cestini porta rifiuti;
- i) E' vietato introdurre nel Bocciodromo Comunale animali, biciclette e motorini.

Art. 4 - Orari e modalità di apertura dell'impianto

L'impianto dovrà essere aperto al pubblico secondo le modalità contenute nel piano di fruizione del bocciodromo da concordarsi tra il Comune di Erice con il GESTORE che a sua volta provvederà ad esporre e rendere note al pubblico attraverso l'esposizione di appositi cartelli. Il piano dovrà prevedere una fascia oraria di libera fruizione dell'impianto da parte del pubblico di almeno due ore giornaliere. Chiunque può usufruire dei campi da gioco durante l'orario di apertura al pubblico attraverso il pagamento di apposite tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale (come indicato nel successivo articolo) anch'esse esposte e rese note al pubblico. Durante l'orario di apertura dell'impianto il concessionario dovrà garantire la presenza di personale idoneo preposto alla vigilanza ed alla sicurezza dell'impianto. All'interno dell'impianto sportivo il GESTORE dovrà garantire la sicurezza non solo degli addetti ai lavori ma anche dei soggetti fruitori dell'impianto (ospiti, visitatori, frequentatori, etc.).

Art. 5 - Tariffe

Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi sono determinate dal Comune di Erice e dal Gestore direttamente riscosse ed introitate. La tariffa oraria per l'utilizzo di un campo di un campo da gioco, che dovrà essere esposta e resa nota al pubblico all'interno della struttura, è fissata tra un minimo di € 4,00 ed un massimo di € 6,00. Il soggetto gestore ha facoltà di stipulare apposite convenzioni per "l'applicazione di tariffe agevolate per singoli, società e gruppi sportivi che utilizzano l'impianto in maniera continuativa". E' fatto carico al soggetto gestore effettuare preventiva comunicazione all'ufficio Sport del Comune di Erice del piano tariffario applicato nell'anno di riferimento e le eventuali convenzioni stabilite nel rispetto dei superiori principi.

Art. 6 - Materiale Pubblicitario

È riconosciuto al Gestore il diritto di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo per tutta la durata della convenzione. La programmazione e gestione degli spazi pubblicitari dell'impianto spetta al Gestore come pure l'onere del pagamento dell'eventuale imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, secondo quanto previsto dal vigente regolamento comunale. Alle Associazioni sportive locali con sede in Erice che praticano l'attività sportiva nell'impianto è riservato gratuitamente un apposito spazio per l'installazione, a loro spese, di albi per notizie sociali sempre inerenti lo sport delle bocce previo nulla osta dell'Amministrazione Comunale in ordine a luogo e dimensioni.

Art. 7 - Norme varie

Per il buon andamento interno e per la prevenzione di possibili infortuni, dovranno essere osservate scrupolosamente le norme stabilite dalla Federazione Italiana Gioco Bocce. Il gestore ha l'obbligo di far osservare le norme contenute nel regolamento d'uso del bocciodromo comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02.09.2014, norme che verranno esposte al pubblico.

Art. 8 - Polizza assicurativa e fideiussoria

Il Gestore, a garanzia degli adempimenti previsti nella presente convenzione, ha stipulato:

- una polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e cose derivanti dallo svolgimento dell'attività nell'impianto in gestione e per i danni che possa subire la struttura, con un massimale minimo di euro 500.000,00 (polizza n. ____ del _____ stipulata con la compagnia _____);
- una polizza fideiussoria dell'importo minimo di € 10.000,00 a garanzia degli obblighi contrattuali (polizza n. ____ del _____ stipulata con _____);

Art. 9 - Oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria

Tutte le spese di manutenzione ordinaria sono a carico del Gestore, mentre sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria. Sono parimenti a carico del Comune interventi straordinari conseguenti a obblighi di legge e/o calamità naturali, fatti salvi eventuali indennizzi assicurativi. Eventuali interventi di carattere straordinario resisi necessari a causa di danni arrecati alla struttura per incuria, negligenza o inadempimenti del Gestore, rimangono a carico di quest'ultimo. Competono anche al Comune i costi inerenti le utenze per le forniture di energia elettrica per una quota annuale del 75% delle spese sostenute.

La rimanente quota del 25%, da cui va detratta una quota annuale pari ad € 500,00 a carico del Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Bocce, sarà a carico del gestore. Al Gestore è riconosciuto il diritto di pubblicità all'interno dell'impianto sportivo per tutta la durata della convenzione.

La gestione della struttura sportiva e le connesse responsabilità, ivi comprese la vigilanza e la custodia degli impianti, attribuite in capo al Gestore, si intendono assunte in via continuativa, per tutto il periodo di vigenza del presente atto, indipendentemente da un eventuale periodo stagionale di mancato funzionamento della struttura sportiva medesima. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, previdenziali, di sicurezza e fiscali gravano direttamente in capo al Gestore, con esonero del Comune concedente di qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 10 - Consegna dell'impianto

Nessuna modifica o sostituzione rispetto al verbale di consegna ed all'inventario originario può essere apportata dal gestore, anche se a sua cura e spese, senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune concedente. Al momento della consegna della struttura sportiva verrà redatto anche apposito verbale in contraddittorio fra il Gestore e il Comune. Alla scadenza del presente atto verrà redatto il verbale di riconsegna in contraddittorio tra le parti. Il materiale o elementi strutturali eventualmente mancanti o danneggiati per incuria, negligenza o imperizia del gestore dovranno essere sostituiti a cura e spese del medesimo. Il Comune si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento alla struttura sportiva al fine di effettuare attività di vigilanza e controllo sugli adempimenti degli obblighi assunti dal gestore con il presente atto.

Art. 11 - Scelte dell'Amministrazione

All'Amministrazione comunale spettano, in particolare, in relazione all'affidamento in gestione dell'impianto sportivo, le scelte di politica sportiva concernente l'uso e il funzionamento dell'impianto che deve essere aperto a tutti agli sportivi ed ai cittadini Ericini. All'Amministrazione è riservata inoltre la possibilità di utilizzare l'impianto per le

proprie iniziative istituzionali nonché per eventuali interventi di natura straordinaria, previa informazione al soggetto affidatario.

Secondo quanto stabilito con deliberazione della G.M. n. 49 del 06.03.2020, inoltre, una parte dell'impianto sportivo verrà riservata al Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Bocce per ospitare il centro tecnico federale giovanile per promuovere e realizzare iniziative riservate agli studenti delle scuole. Il Comitato contribuirà alla copertura delle spese di gestione dell'impianto, con il versamento della somma di € 500,00 al Comune di Erice a parziale rimborso delle spese per le utenze di energia elettrica, provvedendo, altresì, alla stipula di apposita polizza assicurativa a copertura di eventuali danni procurati a persone e/o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività giovanile nell'impianto.

Art. 12 - Obblighi specifici in capo al soggetto affidatario

Al soggetto affidatario compete assicurare il regolare funzionamento dell'impianto sportivo. Il soggetto affidatario è tenuto, altresì, ad ottemperare ai seguenti obblighi:

- a) Uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente, non apportando modifiche ad impianti fissi o mobili né introducendone altri senza il permesso dell'Ente proprietario;
- b) Mantenimento delle finalità per cui l'uso è stato concesso;
- c) Segnalazione immediata all'Ente proprietario dell'impianto di eventuali danni provocati o riscontrati;
- d) Limitazione stretta all'occupazione degli spazi concessi;
- e) Nelle manifestazioni sportive severo rispetto delle norme previste dalle vigenti disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- f) Rispetto delle norme di convivenza civile ed in particolare a quanto previsto dalle leggi in materia;
- g) Riconsegna dell'impianto concesso in perfetto stato al termine dell'uso;
- h) Conduzione tecnica e funzionale dell'impianto con assunzione a proprio carico delle spese per il personale ed eventuali volontari per la gestione dell'impianto;
- i) Assicurare la pulizia quotidiana di tutti gli spazi interni ed esterni di pertinenza dell'impianto ivi compresa la diserbatura delle aree esterne di pertinenza dell'impianto, l'apertura e chiusura dell'impianto, controllo e sorveglianza degli accessi al medesimo;
- j) Assicurare la continua presenza, durante le attività, di un addetto alla sicurezza e di un addetto al primo soccorso in possesso della relativa certificazione (nel rispetto della normativa vigente D. L.vo n. 106/2009);
- k) Assicurare la presenza di personale addestrato all'utilizzo del defibrillatore in dotazione all'impianto sportivo, in possesso del relativo attestato relativo alla frequenza di appositi corsi di formazione per l'addestramento tecnico pratico alle manovre di BLS (Basic Life Support and Defibrillation);
- l) Collaborare con il Comune di Erice per conservare in buone condizioni la struttura ed i beni in essa presenti per tutta la durata della convenzione facendosi carico di segnalare tempestivamente la necessità di eventuali particolari interventi di manutenzione straordinaria nonché a segnalare immediatamente all'Amministrazione Comunale gli eventuali danni alle strutture, ed isolando eventuali pericoli per i fruitori dell'impianto. Il gestore provvederà a proprie spese alle riparazioni nel caso di danno provocato da propria negligenza.
- m) Trasmettere annualmente al termine dell'anno sportivo, di norma entro il 01 ottobre, dettagliato rendiconto economico della gestione con indicazione delle entrate e

delle uscite della gestione accompagnato da una relazione sull'andamento della gestione, i risultati ottenuti e le eventuali criticità registrate nonché dal prospetto analitico degli eventuali interventi di manutenzione eseguiti;

L'obbligo di controllo e sorveglianza dell'impianto consiste nella presenza costante, durante gli orari di apertura, di addetti che saltuariamente effettuino giri di perlustrazione nei luoghi accessibili ai fruitori dell'impianto vigilando affinché gli stessi utilizzino gli spazi con diligenza evitando danni alla struttura.

Art. 13 - Responsabilità per danni

Ogni responsabilità per danni, a chiunque arrecati o comunque causati nell'esercizio della presente convenzione e compresi i danni alla struttura, deve intendersi, per intero e senza riserve o eccezioni, a carico del concessionario, salvo la responsabilità diretta dell'utenza autorizzata dall'amministrazione Comunale secondo i criteri di cui sopra scritti.

Art. 14 - Destinazione dell'impianto

L'impianto può essere utilizzato esclusivamente per attività sportive. Il concessionario non potrà variare la destinazione, sia totale che parziale, dell'uso dell'impianto e dei servizi annessi. Ogni lavoro interessante la struttura data in concessione dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale ed eseguita poi nei limiti e nei modi consentiti. L'Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate che saranno a totale carico dell'affidatario dell'impianto.

Art. 15 - Controlli

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, a tal fine è possibile l'accesso all'impianto in qualsiasi momento. Saranno effettuati sopralluoghi congiunti con i funzionari tecnici di verifica sullo stato della struttura, degli spazi di attività. Di detti sopralluoghi sarà redatto apposito verbale ove saranno annotate eventuali opportunità di interventi di carattere straordinario a carico del Comune e le eventuali infrazioni dovute ad incuria e/o azione inefficace/ inefficiente del gestore nell'espletamento dei compiti di manutenzione ordinaria e gestione della struttura.

Art. 16 - Inadempimenti e penalità – risoluzione della convenzione

In ogni caso di inadempimento degli obblighi assunti da parte del soggetto affidatario lo stesso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penalità quantificata tra un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00. L'Amministrazione può, a proprio giudizio insindacabile, risolvere la presente convenzione con effetto immediato fatto comunque salvo il risarcimento di ulteriori danni qualora:

- a) il soggetto affidatario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo a danno dei fruitori dello stesso;
- b) insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione imputabili al soggetto affidatario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;
- c) il soggetto affidatario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come inosservanza reiterata degli obblighi di cui alla presente convenzione;

d) quando formalmente diffidato non adempie per n. 3 volte agli obblighi indicati senza addurre oggettive e motivate giustificazioni o impedimenti.

Art. 17 - Disposizioni di rinvio

Per quanto non precisato nelle disposizioni della presente convenzione si applica quanto disposto:

- dalla normativa vigente in materia di impianti sportivi (disposizioni inerenti la sicurezza, la funzionalità per l'attività sportiva secondo parametri CONI);
- dal regolamento comunale vigente in ordine alle modalità di gestione;
- dal Codice civile per quanto riguarda gli obblighi pattuiti;

Per il Comune di Erice

Per il gestore

Il Dirigente Ufficio Sport

Il legale rappresentante
